

N. R.G. 2019/21280

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UENel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **21280-1/2019** promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. SAGONE ANNA e dell'avv. DAMIANI IRENE (DMNRNI85M68G273U) VIA G. BALBIS 3 TORINO; elettivamente domiciliato in VIA BALBIS , 3 10144 TORINO presso il difensore avv. SAGONE ANNA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (C.F. 80068910373) - QUESTURA DI MODENA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (C.F. 94111020361)

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessandra Cardarelli,
ha pronunciato la seguente**ORDINANZA EX ARTT. 669 bis e ss. e 700 C.P.C.**

Vista l'istanza - da intendersi quale richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c. - con la quale si chiede la sospensiva del provvedimento del 22.11.2019 del Questore di Modena che ha rigettato la richiesta della ricorrente di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con [REDACTED], cittadino italiano;

sciogliendo la riserva,

osserva:

In fatto è pacifico che il Questore di Modena, con il provvedimento in esame, ha rigettato la richiesta della ricorrente, cittadina russa nata l'8.6.1962, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Con tale provvedimento il Questore, richiamando il D.L.vo 30/2007, laddove tale normativa individua i soggetti titolari del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari e la documentazione necessaria ai fini del rilascio del permesso, ha evidenziato che la ricorrente è entrata in Italia il 21.9.2013, con visto di ingresso per turismo, ed è rimasta in Italia in condizione di irregolarità fin dal 2013 e che la stessa, a sostegno della sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ha depositato un "*semplice accordo tra le parti firmato a Torino il 17.6.2019*" (riferibile alla convivenza con [REDACTED]), ritenendo quindi insussistenti i requisiti

soggettivi per il rilascio del titolo richiesto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, e formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

L'istante ha posto in rilievo la stabile convivenza della ricorrente con il cittadino italiano [REDACTED] [REDACTED] fin dal gennaio 2014 ed ha poi rilevato che la ricorrente, nel 2019, aveva chiesto la registrazione anagrafica della dimora abituale presso l'abitazione del compagno e che la coppia aveva provveduto a regolare i rapporti patrimoniali e di assistenza reciproca a mezzo di accordo di convivenza stipulato davanti all'Avv. Anna Sagone, in qualità di pubblico ufficiale, come previsto dalla legge 76/2016, ma il Comune di Modena aveva ritenuto irricevibile la richiesta per essere la ricorrente priva di valido permesso di soggiorno (tanto che era in corso altro procedimento promosso contro il Comune di Modena).

L'istante ha, quindi, richiamato la Direttiva Europea 2004/38/CE (art. 8, comma 5, lett e), recepita in Italia con il D.L.vo 30/2007, che ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 del TU Immigrazione, rilevando che la Direttiva, laddove attribuisce il diritto di soggiorno nel territorio degli stati membri a coloro che, ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 30/2007, abbiano una stabile convivenza con il partner italiano, contiene disposizioni chiare, precise e determinate e deve essere considerata "di tipo autoesecutivo", e quindi direttamente applicabile, e rilevando comunque che unici requisiti per il riconoscimento della coesione familiare, in forza degli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del D.L.vo 30/2007, sono l'esistenza di documentazione ufficiale che attesti la stabile relazione e le risorse economiche sufficienti per non diventare (la ricorrente) un carico per lo Stato: e la ricorrente aveva presentato alla Questura tutti i documenti necessari, fra i quali, oltre ai documenti attestanti le sufficienti risorse economiche e l'esistenza di idonea soluzione abitativa, il contratto di convivenza sottoscritto davanti all'Avv. Sagone, in qualità di pubblico ufficiale, ex art. 50 e ss. L. 76/2016, idoneo ad integrare la "*documentazione ufficiale*" richiesta dalla normativa (la difesa ha sul punto richiamato la giurisprudenza più recente: Cass. Pen. 44182/2016; Consiglio di Stato 5040/2017).

E a tale riguardo l'istante ha evidenziato come il contratto di convivenza sia l'unico documento che, nel caso di specie, la ricorrente può ottenere, posto che, in relazione all'iscrizione anagrafica ed alla "certificazione di coppia di fatto presso il Comune di Modena", la stessa aveva presentato richiesta di iscrizione anagrafica, ma il Comune di Modena, con comunicazione del 4.7.2019, aveva rigettato la richiesta ritenendo necessario il previo rilascio di valido titolo di soggiorno.

Il Comune di Modena – secondo l'assunto della ricorrente – avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 76/2016 e dell'art. 9 comma 5 c-bis del D.L.vo 30/2007, anche alla luce del tenore della Direttiva europea 38/2004 laddove tale disciplina prescrive che lo Stato membro agevoli l'ingresso ed il soggiorno (anche) del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata: richiedere l'iscrizione anagrafica, negata dall'ente in mancanza del permesso di soggiorno, non ancora rilasciato, significherebbe, a detta dell'istante, rendere di fatto impossibile la coesione familiare del convivente.



Tanto premesso, va rilevato che nella specie è pacifica la conclusione di accordo di convivenza riguardante le disposizioni patrimoniali, con l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte del difensore, come previsto dalla legge 76/2016; del pari pacifico è che alla stipulazione di tale accordo, in mancanza del permesso di soggiorno della ricorrente, non è seguita la registrazione anagrafica.

Sul punto occorre richiamare la disciplina contemplata dalla legge 76/2016: l'art. 1, comma 36, prevede che *“(ai) fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”*; il comma successivo prevede che, *“(ferma) restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”*.

La medesima normativa prevede, peraltro, anche la possibilità per i conviventi di fatto di regolamentare i rapporti patrimoniali fra gli stessi (ossia di *“disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”*: comma 50), contemplando le modalità di conclusione di tale contratto (comma 51: *“Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.”*) e le formalità necessarie per l'opponibilità a terzi (*“il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”*).

Orbene, proprio a fronte di tale disciplina, che contempla la possibilità di conclusione di contratto di convivenza (che, pur se finalizzato a disciplinare fra i conviventi i rapporti patrimoniali, è atto dotato di ufficialità), letta alla luce della normativa comunitaria, della quale l'art. 3 del D.L.vo 30/2007 costituisce attuazione, e della documentazione prodotta dalla ricorrente, appaiono nella specie ravvisabili, secondo il giudizio proprio della presente fase cautelare e salvo l'eventuale approfondimento istruttorio anche in ordine all'effettività e stabilità della convivenza, i presupposti per l'accoglimento della sospensiva, sotto il profilo del *fumus*, in ragione della dedotta necessità di interpretazione conforme alla disciplina sovranazionale dell'art. 3, che non contempla la necessità di dichiarazione anagrafica (laddove la norma fa riferimento all'esistenza di *“relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”*), peraltro richiesta dalla ricorrente al Comune con istanza dichiarata irricevibile per la mancanza del permesso di soggiorno.

Accertata, dunque, la sussistenza del *fumus*, secondo il giudizio proprio della presente fase cautelare e salvi i necessari approfondimenti nel merito (rimessi ad una fase successiva, vertendosi in ipotesi di ricorso proposto in corso di causa), va, poi, osservato, quanto al *periculum*, che l'irreparabilità e la gravità del pregiudizio discendono dal possibile allontanamento della ricorrente



dal territorio, con il suo rientro in patria dove, secondo la prospettazione difensiva, si troverebbe priva di mezzi di sostentamento, a fronte del lungo periodo di permanenza in Italia, fin dall'anno 2013.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., e 700 c.p.c.,

in accoglimento della richiesta cautelare, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa.

Spese al merito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Bologna, così deciso il 2.2.2020

Il Giudice

dott. Alessandra Cardarelli